

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama:

- la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 e successive modificazioni, Titolo III, recante disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;
- il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2006.

Riferisce che l'art. 75, (Rinvio) della legge succitata demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle spese ammissibili per le agevolazioni previste dal Titolo III ed ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento delle stesse.

Fa presente pertanto che al fine dell'applicazione della legge regionale sopraccitata, si rende necessario procedere all'approvazione dei criteri attinenti i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche, previste dall'articolo 54.

Propone quindi di approvare i criteri di cui all'allegato "A".

LA GIUNTA

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Giuseppe Isabellon;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della l.r. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 75 della l.r. 12 dicembre 2007 n. 32 e successive modificazioni, Titolo III, recante disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, i criteri concernenti i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche, previsti dall'articolo 54;

- 2) di dare atto che i succitati criteri sono disciplinati nel seguente allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 3) stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, come stabilito dall'art. 75, comma 2 della l.r. 32/2007.

LiR/

Allegato A

1. Ambito di applicazione.

1.1 Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32:

- a) articolo 54 - Aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche.

2. Tipologia di perdite oggetto di aiuto.

2.1. I presenti criteri di applicazione disciplinano gli aiuti per le seguenti tipologie di danni determinati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, formalmente riconosciuti dalle competenti autorità:

- a) perdite di piante;
- b) perdite di animali;
- c) danni ai fabbricati rurali e alle attrezzature fisse;
- d) danni alle macchine agricole e alle attrezzature mobili;
- e) riduzione del reddito dovuta a minori produzioni.

3. Beneficiari.

3.1 Possono beneficiare delle provvidenze previste:

- a) per gli interventi di cui alla lettera a), d) ed e) del punto 2.1, le aziende agricole o le associazioni di aziende agricole, ubicate e operanti in prevalenza sul territorio regionale e regolarmente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
- b) per gli interventi di cui alla lettera b) del punto 2.1, gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17;
- c) per gli interventi di cui alla lettera c) del punto 2.1, oltre ai proprietari conduttori di aziende agricole di cui alla lettera a) precedente, i proprietari non conduttori delle strutture destinate all'attività agricola se iscritti, ai fini esclusivamente anagrafici, all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.

4. Requisiti.

4.1 Le aziende agricole devono soddisfare il parametro minimo di redditività come definito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 23 aprile 2008, determinato sulla base dell'ultima situazione aziendale disponibile al momento della presentazione delle domande.

4.2 I fabbricati e le attrezzature fisse devono essere al servizio di aziende in possesso del requisito di cui al punto 4.1 e devono essere ancora soggetti al vincolo di destinazione di 15 anni. Qualora il danno interessi strutture in fase di realizzazione e non ancora affidate in gestione, il proprietario si impegna, entro un anno dalla conclusione delle opere, a concedere in uso il fabbricato ad aziende agricole aventi le caratteristiche sopra definite.

4.3 Per le macchine agricole e le attrezzature mobili non deve essere ancora trascorso il periodo di ammortamento di 10 anni.

5. Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica.

5.1 L'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, su proposta della struttura di cui al punto 8.1, può dichiarare con proprio decreto l'esistenza di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, delimitando la zona del territorio regionale interessata.

5.2 Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi atmosferici, quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che abbiano distrutto più del 30 per cento della produzione media annua di un imprenditore agricolo nei tre anni precedenti.

6. Intensità dell'aiuto.

6.1 Sono concessi contributi in conto capitale nelle percentuali massime del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

6.2 La percentuale di aiuto è ridotta del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per gli imprenditori agricoli che, a quella data, non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti.

7. Condizioni di ammissibilità a contributo.

7.1 Il regime di aiuti relativo ai danni di cui al punto 2.1 è istituito esclusivamente in seguito al verificarsi di eventi o fatti eccezionali che determinano l'esistenza delle condizioni di cui al punto 5.

7.2 Per la loro ammissibilità a finanziamento le domande di aiuto devono essere trasmesse alla struttura competente di cui al punto 8.1 entro i termini e secondo le modalità indicati in bando specifico da approvarsi mediante provvedimento dirigenziale per ogni singolo evento calamitoso.

7.3 Il regime di aiuti deve essere introdotto entro tre anni dal verificarsi delle spese e delle perdite; gli aiuti devono essere versati entro 4 anni.

7.4 Sono ammesse a contributo le domande la cui spesa ammessa risulti pari o superiore a 500 euro.

7.5 Possono accedere agli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera e) del punto 2.1 esclusivamente le aziende agricole che hanno subito una riduzione del reddito pari o superiore al 30 per cento della produzione media annua relativamente alla singola coltura colpita.

7.6 Ulteriori condizioni di ammissibilità o limitazioni sono fissati dalla commissione tecnica di cui al punto 9 relativamente ai singoli settori interessati e tenendo conto della tipologia di evento calamitoso.

8. Procedimento amministrativo.

8.1 La struttura responsabile dell'istruttoria è la seguente:

- a) la Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari per gli aiuti relativi ai danni di cui alle lettere a) ed e) del punto 2.1;
- b) il Dipartimento agricoltura per gli aiuti relativi ai danni di cui alle lettere b) e d) del punto 2.1;
- c) il Servizio pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali per gli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera c) del punto 2.1.

8.2 Il dirigente della struttura di cui al punto precedente è il responsabile del procedimento; il tecnico istruttore della pratica è il responsabile dell'istruttoria.

8.3 Al Servizio pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali è demandata, ad istruttoria completata, la liquidazione delle provvidenze.

8.4 La modalità di presentazione della domanda è a bando. I termini del bando sono stabiliti dalle strutture di cui al punto 8.1 in seguito ad ogni evento calamitoso entro 3 anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Il bando è approvato tramite provvedimento dirigenziale.

8.5 Entro 15 giorni dalla chiusura del bando, il responsabile del procedimento dà notizia ai richiedenti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

8.6 In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse, con avviso che il termine di cui al punto 8.7 inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. Trascorso il termine di cui al presente punto senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.

8.7 Entro 60 giorni dalla chiusura del bando la struttura di cui al punto 8.1 completa l'istruttoria, definendo l'elenco delle pratiche ammissibili a finanziamento e, se prevista, la

graduatoria, determina le spese ammissibili, gli aiuti concedibili e comunica al richiedente le determinazioni in merito.

8.8 Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità a contributo e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla Commissione tecnica motivata richiesta di riesame del parere espresso.

8.9 Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame la Commissione tecnica si esprime in merito.

8.10 Il responsabile del procedimento, una volta ottemperato a quanto previsto dai precedenti punti 8.7 e 8.9 trasmette al Servizio pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali gli estremi per procedere all'impegno ed alla liquidazione degli aiuti.

8.11 Entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente il Dirigente del Servizio pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, predispone l'atto per la concessione dell'aiuto.

8.12 Entro 15 giorni dalla registrazione del provvedimento dirigenziale di cui al punto 8.11 il Servizio pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali provvede alla liquidazione dell'aiuto.

9. Commissione tecnica.

9.1 Al fine di esprimere i pareri e di adottare le determinazioni previste dalle presenti disposizioni è istituita una Commissione tecnica composta da:

- a) il dirigente della struttura di cui al punto 8.1, con funzione di presidente;
- b) un istruttore tecnico o figura equiparata dell'ufficio competente;
- c) almeno un tecnico dell'ufficio competente.

9.2 La Commissione tecnica esercita le seguenti competenze:

- a) stabilisce, ogni qualvolta si presentino le condizioni di cui al punto 5, le condizioni generali del bando, i termini di presentazione delle domande, la documentazione richiesta ed ogni eventuale ulteriore condizioni di ammissibilità o limitazioni;
- b) formula il parere in ordine all'ammissibilità a contributo delle richieste pervenute, prevede le eventuali priorità di finanziamento, approva le graduatorie, ove previste, e determina la spesa ammissibile a finanziamento;
- e) esamina le richieste di riesame di pareri precedentemente espressi dalla Commissione stessa.

9.3 Le decisioni di cui al punto 9.2 sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

10. Modalità di calcolo della spesa ammissibile.

10.1 Ai fini della concessione degli aiuti relativi ai danni di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1, la spesa ammissibile a contributo è calcolata tenendo conto del valore di mercato delle piante o degli animali perduti.

10.2 Ai fini della concessione degli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera c) del punto 2.1, la spesa ammissibile a contributo è calcolata tenendo conto dei seguenti punti:

- a) la stima del ripristino, redatta sotto forma di computo metrico estimativo, deve fare riferimento all'elenco prezzi regionale di riferimento e deve tendere a ripristinare la situazione precedente al danneggiamento;
- b) le spese di miglioria non sono ammesse a contributo;
- b) la stima deve altresì tener conto del deprezzamento del bene, il quale viene stabilito in relazione alla vetustà e allo stato di conservazione dello stesso;
- c) le spese tecniche sostenute per il ripristino sono ammissibili nella misura massima del 10% del danno ritenuto ammissibile.

10.3 Ai fini della concessione degli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera d) del punto 2.1, la spesa ammissibile a contributo è calcolata tenendo conto dei seguenti punti:

- a) la spesa di ripristino, tramite riparazione o riacquisto della macchina agricola o dell'attrezzatura mobile, deve tener conto del valore della vita residua del bene tramite l'applicazione di un coefficiente di deprezzamento;
- b) la spesa ammissibile determinata ai sensi della lettera precedente dovrà, in ogni caso, rappresentare il minore importo tra la spesa di riacquisto del bene stesso, avente caratteristiche equivalenti a quello danneggiato o distrutto, e il costo della sua riparazione.

10.4 Ai fini della concessione degli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera e) del punto 2.1, la spesa ammissibile a contributo è calcolata tenendo conto dei seguenti punti:

- a) la riduzione del reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto durante lo stesso periodo di riferimento;
- b) dall'importo calcolato ai sensi della lettera precedente devono essere dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi nonché i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche;

- c) la spesa ammissibile determinata ai sensi delle lettere a) e b) può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi specifici sostenuti dall'imprenditore agricolo impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche.

10.5 Modalità di calcolo specifiche e dettagliate sono fissate dalla commissione tecnica di cui al punto 9 relativamente ai singoli settori interessati e tenendo conto della tipologia di evento calamitoso.

11. Vincolo di destinazione e di alienazione

11.1 I soggetti che hanno beneficiato degli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera a) del punto 2.1 non possono mutare la destinazione e l'uso dichiarati, né alienare o cedere i beni agevolati separatamente dall'azienda prima che siano decorsi dieci anni dalla data di entrata in produzione della coltura pregiata ripristinata. Il termine è ridotto a tre anni nel caso di ripristino di colture officinali e piccoli frutti.

11.2 I soggetti che hanno beneficiato degli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera b) del punto 2.1 si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni.

11.3 I soggetti che hanno beneficiato degli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera c) del punto 2.1 non possono mutare la destinazione e l'uso dichiarati, né alienare o cedere i beni agevolati separatamente dall'azienda prima che siano decorsi quindici anni dalla data di ultimazione dei lavori di ripristino.

11.4 I soggetti che hanno beneficiato degli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera d) del punto 2.1 non possono mutare la destinazione e l'uso dichiarati, né alienare o cedere i beni agevolati separatamente dall'azienda prima che siano decorsi cinque anni dalla data di acquisto o di ripristino.

11.5 I soggetti che hanno beneficiato degli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera e) del punto 2.1 si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno 10 anni.

11.6 La Giunta regionale, a richiesta del beneficiario e previo parere da parte della Commissione tecnica, può autorizzare con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui ai punti 11.1, 11.3, e 11.4, la cessione, separatamente dall'azienda, dei beni finanziati ovvero il mutamento della destinazione o dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica, qualora:

- a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;
- b) la cessione favorisca la ricomposizione o il riordino fondiario;
- c) si tratti di cessione di terreni agricoli ad imprenditori agricoli regolarmente iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.

11.7 La Giunta regionale, a richiesta del beneficiario e previo parere da parte della Commissione tecnica, può autorizzare con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui ai punti 11.2 e 11.5, la cessazione dell'attività agricola, qualora:

- a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;
- b) la cessazione sia determinata dalla cessione dell'azienda agricola ad imprenditore agricolo regolarmente iscritto all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.

12. Revoca degli aiuti.

12.1 Salvi gravi e comprovati motivi, le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi previsti dalla l.r. 32/2007 e dalle presenti disposizioni applicative.

12.2 L'agevolazione è inoltre revocata qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, nonché qualora, decorso un anno dalla data di concessione dell'agevolazione, l'iniziativa non sia stata ancora avviata.

12.3 La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al punto 12.4. La restituzione dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

12.4 Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'aiuto e la data del provvedimento di revoca e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

12.5 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

13. Controlli

13.1 Il controllo sui tempi e sulle modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione è effettuato dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria. Eventuali inadempienze sono segnalate al dirigente della struttura competente, il quale procede ad attivare, se necessarie, le procedure di revoca previste al paragrafo 12.

13.2 Il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario verrà effettuato ogni anno dalla struttura competente su un campione di almeno il 5% dei procedimenti presentati nell'anno precedente.

14. Norme transitorie

14.1 I presenti criteri si applicano anche ai danni determinati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali verificatesi in data antecedente all'approvazione degli stessi, fatto salvo quanto previsto al punto 7.4.